

**SICUREZZA ICT
E TRATTAMENTO DEI DATI**

**PROFILI DI RESPONSABILITA'
PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- ❑ **Quadro normativo comunitario**
- ❑ **Quadro normativo nazionale**
- ❑ **Illecito trattamento dei dati: sanzioni amministrative e penali**
- ❑ **I crimini informatici**
- ❑ **Responsabilità nel trattamento dei dati: fonti e natura giuridica**
- ❑ **Responsabilità nella pubblica amministrazione – profili soggettivi**
 - Le Fonti
 - La condotta
 - Gerarchia della imputazione
- ❑ **Beni tutelati: i danni risarcibili**
 - Il danno in *re ipsa*
 - Il danno patrimoniale
 - Il danno non patrimoniale

IL PACCHETTO TELECOM

- ❑ Dir. 19/02 – “Accesso alle reti di comunicazione elettronica”
- ❑ Dir. 20/02 – “Autorizzazioni all’esercizio delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica”
- ❑ Dir. 21/02 – “Quadro normativo dei servizi di comunicazione elettronica”
- ❑ Dir. 22/02 – “Servizio universale – diritti degli utenti e obblighi delle imprese”
- ❑ Dir. 58/02 – “Protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche”

LE ALTRE DIRETTIVE

- ❑ Dir. 30/00 – “Commercio elettronico”

I principi del commercio elettronico:

- Libera concorrenza tra imprese
- Garanzia della effettività possibilità di scelta per gli utenti

LE COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Piano d'azione E-Europe2005 - "Una società dell'informazione per tutti

Gli obiettivi:

- Servizi pubblici in linea
 - e-government
 - e-learning
 - e-health
- Ambiente dinamico per il commercio elettronico (e-business)
- Infrastruttura di informazione protetta
- Disponibilità massiccia di un accesso a banda larga a prezzi concorrenziale
- Valutazione comparativa tra stati e la diffusione delle buone pratiche

segue - LE COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il Progetto i2010 - "Una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione"

Gli obiettivi:

- Realizzazione di uno spazio pubblico europeo
- Rafforzamento dell'innovazione e degli investimenti nella ricerca ICT
- Realizzazione di una società dell'informazione basata sull'inclusione
- Servizi pubblici in linea

Le azioni

- Incremento velocità dei servizi in banda larga nell'unione
- Incoraggiare nuovi servizi e contenuti on line
- Migliorare le apparecchiature per le piattaforme intercomunicanti
- Rendere internet più sicura

Lo stato del recepimento delle direttive comunitarie

- D. Lgs. 39 del 12.02.1993 – Istituzione dell’Autorità per l’Informatica nella P.A. (A.I.P.A.)
- Dir. P.C.M. del 5.09.1995 – Istituzione rete unitaria della P.A. (R.U.P.A.)
- D. Lgs. 675 del 31.12.1996 – Legge sulla privacy
- D.P.R. 522 del 23.12.2997 – Istituzione del Centro Tecnico per la Rete Unitaria della P.A.
- D. Lgs. 42 del 28.02.2002 – Istituzione del Sistema Pubblico di Connettività (S.P.C.)
- D. Lgs. 196 del 30.06.2003 – Legge sulla privacy
- D.P.R. 68 del 11.02.2005 – Attribuzione del valore legale al messaggio di posta elettronica
- D. Lgs. 82 del 7.03.2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale
- Legge 43 del 31.03.2005 – Carta d’Identità elettronica
- Legge 88 del 31.05.2005 – Istituzione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.)
e del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.)

Le sanzioni amministrative

- Art. 161 Cod. Privacy: Omessa o inidonea informativa all'interessato**
- Art. 162 Cod. Privacy: Cessione dei dati a terzi fuori dalle ipotesi e modalità previste dal codice**
- Art. 163 Cod. Privacy: Omessa o incompleta notificazione al Garante**
- Art. 164 Cod. Privacy: Omessa esibizione di documenti al Garante**

Le sanzioni penali

- Art. 167 I comma Cod. Privacy: Illecito trattamento dei dati**
- Art. 167 II comma Cod. Privacy: Illecito trattamento dei dati sensibili e giudiziari**
- Art. 168 Cod. Privacy: Falsità nelle comunicazioni al garante**
- Art. 169 Cod. Privacy: Inottemperanza alle misure di sicurezza**
- Art. 170 Cod. Privacy: Inosservanza dei provvedimenti del garante**
- Art. 171 Cod. Privacy: Raccolta dei dati negli annunci di lavoro e controllo a distanza**

I delitti

- ❑ **Art. 615-ter Cod. Penale: Accesso abusivo a un sistema informatico**
- ❑ **Art. 615-quater Cod. Penale: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici**
- ❑ **Art. 615-quinquies Cod. Penale: Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (diffusione di virus)**
- ❑ **Art. 617-quater Cod. Penale: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**
- ❑ **Art. 617-quinquies Cod. Penale: Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**
- ❑ **Art. 617-sexies Cod. Penale: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche**
- ❑ **Art. 635-bis Cod. Penale: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Natura giuridica

- Articolo 11 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice Privacy)

(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

segue - Natura giuridica

□ Articolo 15 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice Privacy)

(Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. *Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.*

□ Art. 2050 del Codice Civile

(Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)

1. *Chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*

segue - Natura giuridica

L'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2050 del Codice Civile

Responsabilità oggettiva

Prova liberatoria = caso fortuito

Responsabilità aggravata

Prova liberatoria = impiego ordinaria diligenza

Articolo 31 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice Privacy)

(Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La applicabilità dell'art. 15 del codice della privacy all'attività della Pubblica Amministrazione

- Cassazione Civile, Sezione Unite, 22 luglio 1999 n. 500

“Ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all'autore di un fatto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica del soggetto danneggiato, ma va affermata la risarcibilità degli interessi legittimi, quante volte risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole della pubblica amministrazione, l'interesse al bene in relazione al quale si correla l'interesse legittimo e sempre che il detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo”

Profili soggettivi – la fonte giuridica della responsabilità in capo ai dipendenti della P.A.

- **Articolo 2 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001**

(Fonti)

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

- **Articolo 44 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001**

(Sanzioni disciplinari e responsabilità)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Profili soggettivi – obblighi di comportamento in capo ai dipendenti della P.A.

□ Articolo 2104 del Codice Civile

(Diligenza del prestatore di lavoro).

- 1. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.*
- 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.*

□ Articolo 2105 del Codice Civile

(Obbligo di fedeltà).

- 1. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*

Profili soggettivi – la condotta generatrice di responsabilità in capo ai dipendenti della P.A.

□ Articolo 22 del D.P.R. 3 del 10.01.1957

(Responsabilità verso i terzi).

1. *L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.*

2. *L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.*


Profili soggettivi – la condotta generatrice di responsabilità in capo ai dipendenti della P.A.

□ Articolo 23 del D.P.R. 3 del 10.01.1957

(Danno ingiusto).

1. È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

2. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.



Profili soggettivi – gerarchia della imputazione della responsabilità.

□ Articolo 28 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy)

(Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Profili soggettivi – gerarchia della imputazione della responsabilità.

□ Articolo 29 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy)

(Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Profili soggettivi – gerarchia della imputazione della responsabilità.

□ Articolo 30 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy)

(Incaricati del trattamento)

1. *Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.*

2. *La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.*

Profili oggettivi – beni tutelati

Danno in re ipsa

Diritto al ripristino della legalità

Danno patrimoniale

Danno economico suscettibile di valorizzazione (danno emergente e lucro cessante)

Diminuzione della vita di relazione

Danno non patrimoniale (art. 11, secondo comma Codice Privacy)

Danno morale